

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

IL PRESIDENTE

Prot.n. 178/2236

Bari, li 19/5/79

Al Sig. Presidente della 2 Commis-
sione Consiliare

SEDE

Al Sig. Presidente del Consiglio
Regionale


SEDE

Oggetto: riesame l.r. "Trattamento economico di missione
e di trasferimento del personale regionale".

La 1 Commissione, nella seduta odierna, ha espresso
parere favorevole al ~~testo~~ di legge in oggetto, ai sensi
dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio.

Distinti saluti

(prof. Marcello Rizzo)
d'ordine



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE B A R I
21 MAG. 1979
Prot. n° 223/6 Cat. CI Fasc.

Bari, 29.5.79

IL PRESIDENTE

Prot. 139

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE B A R I		
29 MAG, 1979		
Prot. n. 139/79	Cl.	Fasc.

Ill. mo Sig. PRESIDENTE

Consiglio Regionale


S E D E

oggetto: riesame legge regionale "Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale"

Allegata alla presente si trasmette copia della legge di cui all'oggetto, riapprovata da questa Commissione e sulla quale la I Commissione, nella seduta del 19.5.79, ha espresso parere favorevole.

(Giuseppe Colonna)

dott. Furcio
all'orig.



RIESAME LEGGE REGIONALE

**TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO
DEL PERSONALE REGIONALE**

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Illustre Presidente,
Colleghi Consiglieri,

Il Governo ha rinviato a nuovo esame, da parte di questa Assemblée, la presente legge osservando quanto segue:

- art. 2 - la decorrenza dei nuovi trattamenti di missione fissata al 1° dicembre 1977 contrasta con l'Accordo nazionale per il contratto dei dipendenti regionali che fissa la decorrenza dei suoi effetti al 1° ottobre 1978 e contrasta con il principio del divieto della rideterminazione retroattiva delle indennità di missione; con lo stesso Accordo contrasta la misura dell'indennità prevista per il personale del IV° livello (alla IV^a classe) in L. 19.100 invece che in L. 14.000;
- art. 3 - non è previsto tra i motivi di esclusione dell'indennità il caso della missione svolta nell'ambito della zona o circoscrizione come normale servizio di istituto per il personale di vigilanza e custodia;
- art. 6 - non è precisato che il rimborso spese per viaggi su mezzi pubblici di trasporto è limitato ai mezzi di linea extraurbani;
- art. 9 - il limite di rivalutazione delle indennità non può superare il 10% e comunque l'incremento stabilito dal Ministro del Tesoro per il personale civile dello Stato.

Nel precisare che in sede di prima approvazione della legge la decorrenza dei nuovi trattamenti di missione veniva fissata al 1°/12/77 a seguito del recente accordo per il contratto dei dipendenti regionali che a tal proposito si rifaceva alle disposizioni in vigore per i dipendenti civili dello Stato per i quali, infatti, con legge n. 417 del 26/6/76 si fissava la decorrenza della indennità di missione al 1°/12/77, si è ritenuto comunque opportuno adeguare l'articolato ai rilievi del Governo, sicchè la legge viene modificata come segue:

- art. 2 - la decorrenza dei nuovi trattamenti di missione si fa coincidere con quella dell'Accordo, alle cui disposizioni si adegua anche la misura delle indennità;

- art. 3 - il caso di esclusione viene esplicitamente previsto;
- art. 6 - viene precisata la limitazione, con riferimento alla normativa statale;
- art. 9 - il limite della rivalutazione annua delle indennità viene adeguato agli orientamenti del Governo;
- art. 11 - viene rideterminata la spesa in conseguenza della diversa decorrenza dei nuovi trattamenti.


Vi è da aggiungere, infine, che dal riesame della presente legge è emersa la contraddittorietà dell'ultimo comma dell'art. 6 con i precedenti comma.

Al penultimo comma si dispone infatti per il rimborso delle spese di viaggio nella classe più economica nei casi di smarrimento della documentazione, mentre all'ultimo si prevede la possibilità di sostituire con dichiarazione sostitutiva di notorietà la documentazione smarrita al fine di ottenere un rimborso commisurato al costo effettivamente pagato e non a quello più economico.

Tale ultima disposizione oltre a vanificare quella precedente appare in contrasto con la normativa statale in materia di dichiarazione sostitutiva di notorietà, per cui si ritiene opportuno sopprimere il menzionato ultimo comma.

La II Commissione, sentite le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti regionali, ha approvato il nuovo testo della legge in esame alla unanimità.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 18 luglio 1974, n° 23.

ART. 2

A decorrere dal 1° ottobre 1978, al personale della Regione, comandato in missione fuori del Comune ordinaria sede di servizio, in località distante almeno 70 chilometri, spetta l'indennità di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio):

- a) personale del 7°, 6° e 5° livello
funzionale L. 19.100
- b) rimanente personale L. 14.000

Per le ore residuali alle ore 24 o per missioni di durata inferiore alle ore 24, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

- 3 -
ART. 3

Le missioni sono preventivamente disposte dal responsabile dell'ufficio oppure dall'amministratore competente, qualora si tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione; dall'amministratore competente, su proposta del responsabile dell'ufficio, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica; dalla Giunta Regionale se si svolgono all'estero.

Le missioni del personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale sono preventivamente disposte dal responsabile dell'ufficio, oppure dal Presidente del Consiglio, qualora si tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione; dal Presidente del Consiglio, su proposta del responsabile dell'ufficio, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica; dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio se si svolgono all'estero.

In luogo dell'intero trattamento di missione al personale è data facoltà di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, dell'albergo di seconda categoria per il personale dal 1° al 5° livello e di prima per il rimanente personale. In tal caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

- a) sia compiuta nella località di abituale dimora;
- b) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;

- c) sia di durata inferiore alle quattro ore;
- d) si protragga, con interruzioni inferiori a mesi due, per oltre 240 giorni;
- e) sia compiuta nell'ambito della circoscrizione o zona, come normale servizio d'istituto dal personale di sorveglianza e/o di custodia.

L'indennità di trasferta è ridotta di un terzo, della metà e di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

E' consentito al dipendente comandato in missione chiedere una anticipazione pari ai due terzi del presumibile importo delle indennità che gli spettano ed all'intero delle spese di viaggio.

L'indennità di trasferta ai dipendenti comandati in missione all'estero è disciplinata dalla L.R. n. 21 del 12 agosto 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facoltà di cui al precedente terzo comma.

- 5 -
ART. 4

Il dipendente inviato in missione in località distanti sino ad ottanta chilometri dall'ordinaria sede di servizio deve rientrare giornalmente in sede, ogni qual volta tale rientro sia consentito da servizi di linea che prevedono una durata del viaggio non superiore a novanta minuti, con il mezzo più veloce.

ART. 5

Al dipendente in missione può essere consentito l'uso del mezzo proprio nell'ambito della circoscrizione territoriale regionale, o anche fuori in casi eccezionali da motivarsi.

In tal caso la misura dell'indennità chilometrica è raggugliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Al dipendente è rimborsata, inoltre, l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'uso del mezzo proprio di trasporto è autorizzato di volta in volta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio e da ciascun Assessore, secondo la rispettiva competenza oppure, su delega di questi ultimi, dal responsabile del settore e dell'ufficio.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata a domanda previa acquisizione di dichiarazione sottoscritta dal dipendente di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o a cose.

ART. 6

Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto di linea extraurbani, compresi quelli di collegamento fra gli aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, ecc. e la sede presso cui il dipendente è comandato in missione. Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi compete il rimborso della spesa effettivamente sostenuta (e - escluso l'eventuale supplemento per il vitto):

- per il biglietto, nei limiti del costo a tariffa d'uso, di seconda classe per il personale dal 1° al 3° livello, di prima classe per il rimanente personale;
- per l'uso dei treni rapidi e di qualsiasi altra categoria speciale;
- per l'uso di un posto in vagone letto di prima classe per il personale del 6° e 7° livello e di classe turistica per il personale dei restanti livelli;
- per l'uso di una cuccetta secondo la classe di diritto.

Il rimborso della spesa sostenuta spetta anche per i viaggi effettuati con altri servizi pubblici di linea o in aereo.

In questo ultimo caso, per la copertura del relativo rischio, l'Amministrazione è tenuta a stipulare contratto di assicurazione sulla vita per morte o invalidità permanente nel limite massimo ragguaglia

to allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente di dieci.

In aggiunta al rimborso di cui ai precedenti commi è dovuta una indennità supplementare pari al dieci per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima, ed al cinque per cento del costo del biglietto stesso, se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di mezzi spetta l'indennità di L. 150 a chilometro.

Qualora non sia esibita, per smarrimento, la documentazione relativa alle spese di viaggio, il rimborso delle stesse è commisurato al costo dei viaggi nella classe più economica dei mezzi pubblici di linea con l'esclusione dell'aereo.

ART. 7

I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede anche se il personale non acquista titolo alla indennità di missione.

ART. 8

Al dipendente con sede di servizio fuori del centro abitato, non servita con regolari mezzi di linea, compete l'indennità di cui all'articolo 5 per l'uso del mezzo proprio nel tratto tra il posto di lavoro e il centro più vicino.

ART. 9

A decorrere dal 1° gennaio 1979, le misure delle indennità di trasferta e delle altre indennità e rimborsi previsti dalla presente legge, esclusa quella di cui al 2° comma dell'art. 5, sono rideterminate annualmente con Decreto del Presidente della Regione sulla base degli indici rilevati per la maggiorazione della indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25.7.1959, n° 324 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aumento non può comunque eccedere il limite del dieci per cento delle misure in atto nell'anno precedente, nè essere superiore all'incremento che annualmente il Ministero del Tesoro fisserà per i dipendenti civili dello Stato.

ART. 10

Nei casi di trasferimento d'ufficio della sede di servizio spetta una indennità di prima sistemazione di L. 170.000, ridotta di un terzo nel caso di dipendenti senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del relativo provvedimento. L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata di un importo corrispondente a tre mensilità della indennità integrativa speciale vigente alla data di decorrenza del trasferimento.

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per sé stesso e per ciascuna persona della famiglia, per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto nei limiti di cui all'art. 6, oltre le indennità supplementari di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Nel caso di trasferimento effettuato con mezzo proprio compete l'indennità chilometrica di cui al secondo comma dell'art. 5, oltre una indennità di lire 100 per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti dei precedenti commi si considerano come facenti parte della famiglia, purchè conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: figli legittimi, figliastri, figli legittimati e naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi ed affiliati, di età non superiore ai 25 anni, coniuge, genitori, affini in linea retta ascendente, fratelli minorenni e sorelle nubili.

Spetta altresì il rimborso delle spese sostenute e documentate per il trasporto, comprensivo del carico e scarico, delle masserizie fino ad un massimo di L. 16.000 per ogni quintale e fino ad un massimo di 40 quintali.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte come segue:

- per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978, in £. 150.000.000=, mediante imputazione al Cap.42 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - Parte II Spesa - approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 27/4/1979;
- per l'anno 1979, in £. 500.000.000=, mediante imputazione al precedente Cap.41 dello stesso Bilancio di previsione per il 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.-